

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE **provincia di Venezia**

REGOLAMENTO **PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA** **PER IL SERVIZIO RELATIVO** **ALLA GESTIONE** **DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA INTEGRALE

INDICE

TITOLO I	4
NORME GENERALI	4
ART. 1	4
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 2	4
AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 3	4
PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	4
ART. 4	5
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	5
ART. 5	5
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	5
ART. 6	5
SOGGETTO GESTORE	5
ART. 7	6
CONTRATTO DI SERVIZI	6
TITOLO II	7
DELLE TARIFFE	7
ART. 8	7
SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 9	7
ESCLUSIONI	7
ART. 10	8
COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	8
ART. 11	8
COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	8
ART. 12	9
UTENZE DOMESTICHE	9
COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	9
ART. 13	10
TARIFFA GIORNALIERA	10
ART. 14	10
MANIFESTAZIONI ED EVENTI	10
ART. 15	10
CATEGORIE DISAGIATE	10
ART. 16	11
Modalità per conseguire riduzioni o agevolazioni	11
ART. 17	11
Agevolazioni e riduzioni	11
TITOLO III	12
DENUNCIE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI	12
ART. 18	12
INIZIO, VARIAZIONE E	12
CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE.	12
ART. 19	13
CONTENUTO DELLA DENUNCIA	13
ART. 20	13
OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI	13
ART. 21	13
RISCOSSIONE ORDINARIA	13
ART. 22	14
OMMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI	14
ART. 23	14

PROCEDURE	14
ART. 24	14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI	14
ART. 25	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI	15
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI	15
ART. 26	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI	15
DILAZIONE DEI VERSAMENTI	15
ART. 27	15
TRANSAZIONE DI CREDITI	15
ART. 28	15
RIMBORSI E SGRAVI AL CONCESSIONARIO	15
ART. 29	16
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	16
ART. 30	17
PENALITÀ ED INTERESSI	17
ART. 31	17
POTERI DEL SOGGETTO GESTORE,	17
TITOLO IV	18
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	18
ART. 32	
SANZIONI	
ART. 33	18
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	18
ART. 34	18
AUTOTUTELA	18
ART. 35	18
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	18
ART. 36	19
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI	19
ART. 37	19
TRIBUTO AMBIENTALE	19
ART. 38	19
ABOLIZIONE DELLA TARSU	19
ART. 39	19
NORME TRANSITORIE	19
ART. 40	19
ENTRATA IN VIGORE	19

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione della tariffa

1. I costi relativi al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovranno essere coperti a decorrere dal 1 gennaio 2002 con un'entrata tariffaria annuale avente natura di "prestazione patrimoniale imposta" la cui titolarità per la determinazione spetta al Comune.

2. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

ART. 2

Ambiti di applicazione della tariffa

1. La tariffa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio per un minimo di 10 giorni consecutivi o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, la tariffa è dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% di quella variabile. L'utente dovrà, al fine di ottenere lo sgravio della quota di tariffa variabile, presentare formale e motivata richiesta all'ufficio competente attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, il quale provvederà alla verifica formale di quanto denunciato. Nel caso di conoscenza diretta da parte del Comune del disservizio di cui sopra, sarà cura direttamente dell'ufficio Ambiente, attivarsi per lo sgravio in luogo dell'utente.

ART. 3

Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.

4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

ART. 4

Articolazione tariffaria

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.

2. La Giunta Comunale, ovvero il soggetto gestore, predispone prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Piano finanziario e l'articolazione tariffaria per l'anno di competenza, secondo le indicazioni dell'art. 10

3. Il piano finanziario che verrà deliberato quale proposta dalla Giunta Comunale nei termini previsti per la predisposizione dello schema di bilancio, comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

ART. 5

Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.

2. Il Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, approva il Piano Finanziario e l'articolazione tariffaria.

3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine stabilito nel precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

4. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno di competenza.

5. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e qualora si sia in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio, la tariffa può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

6. La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria di tariffazione sperimentale ai sensi del comma 16 dell'art. 49 del D.lgs. 22/97, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del settore rifiuti.

7. Il soggetto gestore adotterà tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate, in sede di approvazione di bilancio, alla tariffa base unitaria.

ART. 6

Soggetto gestore

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti, è affidata ai sensi dell'art. 49 comma 9 e 13 del Decreto Lgs 22/97 al soggetto Gestore con il quale verrà sottoscritta apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizi.

2. Il soggetto gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa, di recupero crediti nonché l'attività di accertamento, sono affidate a quest'ultimo con le modalità che saranno fissate nel contratto di servizio.

2. bis Le funzioni di cui al comma 2 potranno essere affidate secondo le ulteriori forme previste dall'art. 52 del Dlgs. 446/97.

3. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il soggetto gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione della tariffa e a vigilare sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.

Art. 7

Contratto di servizi

Il Contratto di servizi dovrà prevedere, se non disciplinato dal presente regolamento:

- le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente salvo conguaglio in rapporto alle effettive prestazioni reciproche;
- le modalità per erogare gli sgravi in caso di mancata effettuazione del servizio;
- i criteri per la stipula di contratti per servizi e manifestazioni particolari non previste dal presente regolamento;
- le modalità di erogazione al soggetto gestore dei contributi Comunali per le categorie disagiate;
- le modalità di presentazione delle denunce, il numero e l'apertura degli sportelli;
- le modalità di riscossione come il numero di rate delle bollette e i periodi di bollettazione;
- le modalità per l'introito delle somme dovute per la tariffa giornaliera;
- le modalità per il riconoscimento degli eventuali costi residui sostenuti dal Comune;
- le modalità per l'erogazione dell'eventuale contributo per la copertura integrale dei costi del servizio nel periodo di decorrenza della fase di transizione così come indicato all'art 11 comma 1 del decreto;
- quant'altro sia utile o necessario definire per la ottimale gestione della tariffa.

TITOLO II DELLE TARIFFE

ART. 8

Soggetti passivi

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del costo del servizio.

6. In caso di locazione di alloggio ad inquilini occasionali e non, a prescindere dalla durata e dalla stipula del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile è obbligato in solido con il conduttore, al pagamento della tariffa dovuta per il periodo di riferimento. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

ART. 9

Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo e di almeno 2 degli allacciamenti alle reti di servizi pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
- le pertinenze agricole, quali stalle, fienili, ricovero macchinari ed attrezzi, serre, ecc.;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 60 giorni;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
4. La tariffa è dovuta in forma ridotta, per le utenze non domestiche che avviano a recupero imballaggi e rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 22/97.
5. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 18 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
6. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 23 con diritto a restituzione dell'importo pagato.
7. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

ART. 10

Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. La Giunta Comunale, sulla base del Piano finanziario :
- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd) ;
 - assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e di attività (TFnd) ;
 - assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e di attività (TVnd) ;
 - definisce le modalità di accesso da parte delle utenze all'erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del Dlgs 22/97.
4. I servizi particolari effettuati su richiesta dell'utente o individuati d'ufficio, i quali comportano dei maggiori costi del servizio, verranno addebitati alle utenze che usufruiscono di tali servizi particolari aggiuntivi.
3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale e vanno definiti ogni anno in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento.

ART. 11

Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 18, ovvero da misurazione diretta.
1. bis Le superfici coperte sono computabili per intero qualora abbiano un'altezza pari o superiore a metri 1,70.
2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla

classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

6. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.

7. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfetariamente, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, delle percentuali sotto riportate:

tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
Laboratori di analisi mediche	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
Calzaturificio, tomaifici	30%
Altri.....	30%

8. La superficie imponibile dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da coltivatori diretti sia in attività che in pensione, è limitata alle sole superfici ad uso abitativo. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi del **D.Lgs 29/10/1999 n° 490 che ha abrogato la L. 01/06/1939 n. 1089**, viene determinata con una riduzione del 30%.

9. Alla superficie imponibile relativa ai locali adibiti a magazzini senza vendita diretta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa sarà applicata una riduzione pari al 50%.

ART. 12

Utenze Domestiche

Commisurazione del nucleo familiare

1. La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'anagrafe della popolazione **stabilendo che le variazioni anagrafiche avranno decorrenza dal giorno dell'evento**. Nel caso di nuove utenze si procederà contestualmente ad aggiornare, se residente nel territorio comunale, il nucleo familiare di provenienza.

2. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti in altri Comuni, si farà riferimento alla seguente tabella: sino a mq 90 n°1 oltre i mq 90 n. 2 occupa nti. Per tali utenze, cosiddette stagionali o saltuarie, per i nuclei familiari composti da soggetti iscritti all'A.I.R.E. o da soggetti residenti nel Comune, ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in altra località, verrà applicata la tariffa con l'abbattimento del 50% sia alla parte fissa che alla parte variabile. Nel caso in cui vengano meno le suddette situazioni, l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.

3. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.18 del presente regolamento. Nel caso di mancata denuncia di quest'ultimo si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.

4. Nel caso in cui un solo componente del nucleo familiare per lavoro o altri motivi dimori di fatto in altra località, pur essendo residente nel Comune, verrà applicata la tariffa sulla base dell'effettivo numero di occupanti l'abitazione, a far data dalla presentazione della denuncia di variazione (documentata da atti comprovanti tale situazione e da dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'utente/cliente). Qualora detta condizione venga a cessare, l'utente/cliente dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

ART. 13

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi.

2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interna attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorata del 50% con un minimo di complessivi € 3,00 ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente a penalità, interessi ed accessori.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc...;
- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione, non finalizzata a scopi umanitari.

ART. 14

Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, di tipo occasionale la cui relativa produzione di rifiuti risulta variabile ed occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione il Soggetto Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula del contratto, la misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria più analoga, diviso per 365 e maggiorata del 150% con un minimo di complessive € 52,00 ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione, nel caso di occupazioni di aree scoperte, e/o agevolazioni, e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva, come indicato all'art. 9, comma 2.

ART. 15

Categorie disagiate

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche.

2. In caso l'applicazione e la riscossione della tariffa sia gestita dal Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche, il Comune può sostituirsi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa. In tal caso il Comune dovrà comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore i nominativi nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

ART. 16

Modalità per conseguire riduzioni o agevolazioni

1. Le richieste di riduzione o di agevolazione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia predisposti dal Soggetto Gestore, completi di tutti i dati richiesti entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le domande incomplete saranno sospese fino ad avvenuta integrazione di tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni o le agevolazioni sono concesse con **decorrenza dal giorno di presentazione della domanda** e, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il soggetto gestore in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
5. le verifiche di cui al comma 4 dovranno accertare:
la presenza di un sito idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo,
l'effettivo utilizzo del compost, testimoniata dalla presenza di materiale fresco,
l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.
6. Nei casi di inadempienza alle disposizioni del presente Regolamento Comunale o di false dichiarazioni, il soggetto gestore applicherà una sanzione pari a € 25,80 e provvederà alla riclassificazione degli utenti nella categoria contributiva senza compostaggio domestico con efficacia retroattiva.

ART. 17

Agevolazioni e riduzioni

1. Le agevolazioni alle utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni di cui al comma 10 e le riduzioni alle utenze di attività che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 sono stabilite in sede di deliberazione annuale delle quote tariffarie relativamente alla sola parte variabile della tariffa (TV).
2. La parte variabile della tariffa, è ridotta di una percentuale nei confronti degli utenti che con opportuna dichiarazione dimostreranno di smaltire in proprio la frazione umida. La percentuale di riduzione sarà determinata in sede di approvazione della tariffa sulla base degli effettivi risparmi conseguiti.
3. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi assimilabili agli urbani nonché di imballaggi destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo ovvero avviati a recupero ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 22/93, l'indice Kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:

- riutilizzo/recupero fino al 25% del totale dei rifiuti prodotti	20%
- riutilizzo/recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti	40%
- riutilizzo/recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti	60%
- riutilizzo/recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti	80%
4. la quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile e dalla documentazione probante presentata dal contribuente.
5. La riduzione percentuale di cui al comma 3, verrà applicata a richiesta dall'interessato, da presentare all'ufficio ambiente del Comune, a conclusione dell'istruttoria tecnica, previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti a proprie spese e nel rispetto della normativa o dell'effettivo e soggettivo riutilizzo (vedi Mud, fatture e/o bolle ecc.)

TITOLO III

DENUNCIE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI

Art. 18

Inizio, variazione e

cessazione dell'occupazione e detenzione.

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'Ufficio competente - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal soggetto gestore, da compilare in ogni loro parte.

3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente dal Comune medesimo al soggetto gestore.

4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio competente.

5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto a partire **a partire dal giorno in cui è iniziata l'occupazione/detenzione dei locali.**

6. La denuncia di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo alla variazione stessa, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione.

6 bis. La denuncia di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in diminuzione rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, deve essere presentata tempestivamente e comunque entro 90 giorni dall'avvenuta variazione, e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno in cui è variata l'occupazione/detenzione dei locali. In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine gli effetti della variazione decorrono dalla data di pervenimento della comunicazione di variazione.

7. La denuncia di cessazione, avvenuta nel corso dell'anno, deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere **dal giorno in cui è effettivamente cessata l'occupazione o detenzione dei locali . In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine gli effetti della variazione decorrono dalla data di pervenimento della comunicazione di variazione, salvo che per accertata doppia imposizione.**

. L'Utente, nella denuncia di cessazione, è inoltre tenuto ad indicare il recapito a cui inviare le bollette necessarie alla chiusura contabile della propria posizione.

8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. La denuncia di trasferimento anagrafico del contribuente e del suo nucleo familiare non costituisce denuncia di cessazione.

9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.

10. La denuncia/richiesta di detariffazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere **dal giorno della richiesta.**

11. Gli effetti generati dalle variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti, producono i loro effetti a decorrere dalla prima emissione utile di bollettazione.

Art. 19

Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

- a) Codice fiscale del titolare;
- b) Codice utente (in caso di variazione o cessazione);
- c) Cognome Nome (Denominazione impresa);
- d) Luogo e data di nascita;
- e) Domicilio fiscale;
- f) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- g) Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
- h) Quantitativo annuo stimato di rifiuti da conferire suddiviso per tipologie merceologiche (utenze non domestiche);

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, se non residenti nel Comune.

3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.

4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Art. 20

Obbligo degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti le variazioni dei locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito, consegnando il relativo modulo.

2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Soggetto Gestore, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

Art. 21

Riscossione ordinaria

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e potrà essere riscossa con un unico sistema:

- direttamente dal Comune, ovvero dal Soggetto Gestore;
- da azienda specializzata a ciò delegata dal Comune;
- a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del DPR 43/88.

2. La scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 rate, è demandata alla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi sia diretti che indiretti, contestualmente all'approvazione del piano finanziario.

3. La tariffa, se riscossa direttamente, potrà essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o altro soggetto gestore;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre

1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale.

4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 22

Omissione e ritardi dei versamenti

1. Il Soggetto Gestore provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.

2. In caso di mancato o ritardato pagamento il Soggetto Gestore provvederà a sollecitare l'utente nelle forme di volta in volta riterrà opportune; spese ed interessi derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso.

4. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

5. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Soggetto Gestore, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

Art. 23

Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 19. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 24

Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Soggetto Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.

3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'art. 18, c. 7, è disposto d'ufficio entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 18, c. 8, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa di cui all'art. 22, c. 2.

5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta

in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a € 11,00.

Art. 25

Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. I termini di pagamento della tariffa sono quelli fissati ai sensi dell'art. 19 salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento della tariffa da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

4. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 26

Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Soggetto Gestore, può essere autorizzato con provvedimento di Giunta Comunale, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, alla rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di n. 12 rate mensili, senza applicazione di interessi.

2. Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione di cui all'art. 20 e/o accertamento di cui al successivo art. 27 riguardanti anche più anni, sia superiore a € 517,00, il Soggetto gestore, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati nella misura del saggio legale.

3. Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati potranno essere autorizzati con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale da comunicare al soggetto gestore.

Art. 27

Transazione di crediti

1. Il Soggetto gestore può disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di € 260,00 con un incasso non inferiore al 60% del dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 60%, dovranno essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 28

Rimborsi e sgravi al concessionario

1. Qualora la riscossione della tariffa non sia effettuata direttamente, il Soggetto Gestore, può procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

2. Gli sgravi sono disposti dal Funzionario responsabile sulla base di idonea istanza motivata alla quale deve essere allegata la relativa documentazione (cartella esattoriale, fattura, ecc.) di cui si chiede lo

sgravio, mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo ovvero, se già corrisposti, al rimborso con le modalità di cui all'art. 24.

3. In caso di somme inesigibili il Soggetto Gestore, provvederà allo sgravio della somma previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'Ente riscuotitore da cui risultano le azioni commesse ai fini del rientro della somma dovuta.

Art. 29

Controlli ed accertamenti

1. Il Soggetto Gestore, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nei seguenti commi.

2. Il Soggetto Gestore in caso di riscontro di denuncia infedele o incompleta o mancata denuncia provvederà ad emettere avviso di rettifica accertamento (I invito) inviato mezzo A/R. L'utenza dalla data di ricevimento dell'avviso di rettifica accertamento (I invito) avrà 30 giorni per provvedere alle contro deduzioni. Trascorso detto termine l'accertamento sarà definitivo, verrà emessa la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel I° invito ed inviata mezzo A/R (II invito)

3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 anni dalla scadenza utile per la presentazione della denuncia, ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

4. La Giunta Comunale può con apposito provvedimento prevedere che eventuali spese di notifica addebitate al Soggetto Gestore, con esclusione di quelle postali, siano poste a carico dei soggetti inadempienti.

5. Il Soggetto Gestore, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.

6. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

7. Il Soggetto Gestore, può destinare, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale non superiore al 10% delle somme derivanti dall'attività di controllo nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione della tariffa, da determinarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi saranno erogati al personale addetto su proposta del Dirigente competente, sulla base di appositi progetti - obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L., con modalità di attribuzione regolate dalla contrattazione aziendale.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 16,00.

9. Il comma 8 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 8.

Art. 30

Penalità ed Sanzioni

In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 18 l'ente Gestore applicherà una sanzione pari a:

- Euro 50,00 qualora la tariffa accertata sia di valore fino a € 110,00
- Euro 75,00 qualora la tariffa accertata sia di valore da € 110,01 a € 220,00
- Euro 150,00 qualora la tariffa accertata sia di valore superiore a € 220,01

In caso di infedele o incompleta comunicazione di cui all'art 18 l'ente Gestore applicherà una sanzione pari a:

- Euro 25,00 qualora la tariffa accertata sia valore fino a € 110,00
- Euro 50,00 qualora la tariffa accertata sia di valore da € 110,01 a € 220,00
- Euro 125,00 qualora la tariffa accertata sia di valore superiore a € 220,01

Ai fini di cui sopra le frazioni di anno si considerano anno intero.

In caso di presentazione della denuncia di iscrizione, variazione e cessazione pervenuta oltre i termini di cui all'art. 18 l'Ente Gestore applicherà alla tariffa una maggiorazione pari a € 25,80.

In caso di ritardato pagamento della tariffa il Soggetto Gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora con le seguenti modalità: ritardo da 2 a 10 giorni: interessi calcolati su base annua, pari al tasso legale; ritardi superiori ai 10 gg. Interessi calcolati su base annua, pari al tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Art. 31

Poteri del Soggetto Gestore,

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 29, il Soggetto Gestore, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) verifica diretta delle superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune o il Soggetto gestore muniti di apposita autorizzazione del Sindaco. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 32

Accertamento con adesione

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

Art. 33

Autotutela

1. Il soggetto gestore, al quale compete la gestione della tariffa, può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Responsabile della tariffa, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.

5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile della tariffa è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
- h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 34

Costituzione in giudizio

1. Spetta al soggetto gestore, costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale.

2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso il soggetto gestore, può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 35

Adempimenti degli uffici

1. L'inizio del procedimento di annullamento o rinuncia all'imposizione, dovrà essere comunicato al contribuente entro 30 giorni e l'istruttoria conclusa entro 60 giorni.
2. Tuttavia può non far luogo alla comunicazione d'inizio, se entro tale termine il procedimento viene a concludersi favorevolmente per il contribuente.
3. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione entro 30 giorni al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 36

Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92, si applica sul totale della tariffa riscossa.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 37

Abolizione della TARSU

1. Dal momento di attivazione della tariffazione sperimentale ai sensi del comma 16 dell'art. 49 del D. lgs. 22/97 o altro termine previsto dalla legge, è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 67 del 22.12.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38

Norme transitorie

1. Il Comune istituisce dal 1 gennaio 2002 la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in via sperimentale ai sensi dell'art. 49, comma 1 bis e 16, del D.lgs. 22/97.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 entro il 30/1/2002;
 - b) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia, nonché a ricavare il numero degli occupanti;
 - c) per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art.18 il cui termine di presentazione viene determinato al 30/6/2002; ai soggetti che non avranno provveduto alla presentazione della denuncia si applicheranno le norme dell'art. 12, c. 3;
 - d) si provvederà ad eseguire un accurato censimento delle utenze non domestiche verificando la superficie imponibile per la quota fissa e variabile della tariffa nonché riclassificandole nelle appropriate categorie previste dalla normativa vigente;

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili a decorrere dal 01/01/2002 .

3. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e D.Lgs 446/97 nonché dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.